

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1994

recante modifica delle decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/18/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), considerando che le decisioni della Commissione 94/143/CE⁽²⁾, 94/187/CE⁽³⁾, 94/309/CE⁽⁴⁾, 94/344/CE⁽⁵⁾, 94/446/CE⁽⁶⁾ e 94/435/CE⁽⁷⁾ stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione, rispettivamente, di siero di equidi; di involucri di origine animale; di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio; di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine; di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, escluse le corrispondenti farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale; di setole di suini provenienti da paesi terzi;

considerando che la data di entrata in applicazione delle decisioni suddette è il 1° luglio 1994; che, tuttavia, entro tale data i paesi terzi non potranno soddisfare le nuove condizioni d'importazione; che, per evitare distorsioni negli scambi, è necessario rinviare al 1° dicembre 1994 l'entrata in applicazione delle stesse decisioni;

considerando che le decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE devono essere modificate in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 94/143/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 94/187/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

Articolo 3

All'articolo 2 della decisione 94/309/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

Articolo 4

All'articolo 2 della decisione 94/344/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

Articolo 5

All'articolo 4 della decisione 94/446/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

Articolo 6

All'articolo 2 della decisione 94/435/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) GU n. L 62 del 5. 3. 1994, pag. 41.

(3) GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18.

(4) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.

(5) GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45.

(6) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.

(7) GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 40.